

AXA MPS Financial Limited - Gruppo AXA
Offerta al pubblico di
ACCUMULATOR® INVESTIMENTO 01 2010
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
Codice Prodotto UG21S



Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'investitore-contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito della Copertina in Consob: 20 dicembre 2010.

Data di validità della Copertina: 03 gennaio 2011.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

SCHEDA SINTETICA

INFORMAZIONI GENERALI

La parte Informazioni Generali, da consegnare obbligatoriamente all'investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Impresa di assicurazione AXA MPS Financial Limited è una Impresa di assicurazione di diritto Irlandese e appartiene al Gruppo AXA.

Contratto Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato **ACCUMULATOR® INVESTIMENTO 01 2010**.

Attività finanziarie sottostanti Il prodotto consente di investire il premio unico iniziale, al netto dei costi, in un fondo interno dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto.

L'investitore-contraente può scegliere, sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, di investire il premio esclusivamente in uno dei due fondi interni disponibili: AXA MPS Conservative e AXA MPS Balanced.

Alla ricorrenza del 10° anniversario del Contratto è prevista una **Garanzia di capitalizzazione** del premio versato, come descritta nelle sezioni seguenti.

Per le informazioni di dettaglio sui fondi interni, si rinvia alla corrispondente sezione "L'INVESTIMENTO FINANZIARIO" della presente Scheda Sintetica nonché alla sezione B.1) della Parte I del Prospetto d'offerta.

Proposte d'investimento finanziario Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 2.500,00 euro. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi.

Di seguito si elencano i fondi interni disponibili:

AXA MPS Conservative	AXA MPS Balanced
----------------------	------------------

Per un'illustrazione delle informazioni di dettaglio su ciascuno dei fondi interni disponibili, si rinvia alla sezione Informazioni Specifiche della presente Scheda Sintetica.

Finalità In base al fondo interno prescelto dall'Investitore-Contraente, l'investimento in Accumulator® Investimento 01 2010 ha come obiettivo la redditività e/o l'incremento del capitale investito nel medio-lungo periodo, beneficiando in ogni caso della **Garanzia di capitalizzazione** del premio versato al 10° anniversario di Contratto.

Oltre all'investimento finanziario, il prodotto offre la prestazione assicurativa in caso di decesso come descritta alla seguente sezione LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI.

Opzioni contrattuali

Il presente contratto non prevede l'esercizio di opzioni.

Durata

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'Assicurato dovrà avere un'età compresa tra i 18 e i 70 anni (inclusi).

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

Caso morte

a) Durante i primi 10 anni di contratto:

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso dei primi 10 anni di contratto a partire dalla data di decorrenza, è previsto il rimborso agli aventi diritto di un capitale pari al maggiore fra:

- a. il premio versato, riproporzionato in funzione degli eventuali riscatti parziali richiesti;
- b. il controvalore delle quote attribuite al Contratto. Tale controvalore è calcolato come prodotto del valore unitario della quota (rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui perviene la richiesta di rimborso) per il numero delle quote detenute alla medesima data.

b) Dopo i primi 10 anni di contratto:

In caso di decesso dell'Assicurato una volta trascorsi interamente i primi 10 anni di contratto, è previsto il rimborso agli aventi diritto di un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al contratto stesso, maggiorate di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. Tale controvalore delle quote attribuite al Contratto sarà calcolato come prodotto del valore unitario della quota (rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui perviene la richiesta di rimborso) per il numero delle quote detenute alla medesima data.

Per le informazioni di dettaglio sulla prestazione assicurativa in caso di decesso, si rinvia alla Parte I, Sezione B.3), punto 17.

Altri eventi assicurati

Il contratto non prevede ulteriori eventi assicurati.

Altre opzioni contrattuali

Il contratto non prevede opzioni contrattuali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Informazioni sulle modalità di sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso l'Impresa di assicurazione ovvero presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di proposta.

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Impresa di assicurazione ha rilasciato al Contraente la polizza o ha altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa di assicurazione non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

Le coperture assicurative previste decorrono dal momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Parte I, Sezione D.

Switch e versamenti aggiuntivi

L'investitore-contraente, tramite richiesta scritta, può chiedere il disinvestimento e il contestuale investimento del totale delle quote acquisite da un fondo interno in quote di un altro fondo interno in cui il contratto consente di investire (*switch*). L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di effettuare operazioni di *switch* in fondi interni istituiti successivamente alla sottoscrizione del presente contratto previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

Si rimanda al punto 13.1.4. della Parte I per i costi dell'operazione di Switch.

Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi alla sottoscrizione del presente contratto.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 10.

Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)

Il presente contratto è a vita intera.

Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto)

Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e l'Assicurato sia in vita.

Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il numero delle quote acquisite dal contratto alla data di ricevimento della richiesta di rimborso e il valore unitario della quota rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui perviene la richiesta di rimborso, purché corredata dalla documentazione prevista, al netto dei costi di riscatto come riportato alla sezione "Costi di rimborso del capitale prima della scadenza" della presente Scheda Sintetica.

L'investitore-contraente ha la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto con le

stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. In ogni caso il controvalore residuo delle quote del fondo interno prescelto non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro.

L'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta.

Rimborso del capitale prima della scadenza – Garanzia di capitalizzazione	Alla ricorrenza del 10° anniversario del Contratto, l'investitore-contraente può richiedere il rimborso del Capitale Garantito, come descritto nella sezione GARANZIE della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche.
	Si rimanda alla sezione COSTI della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche per il dettaglio dei costi della Garanzia.

Ad eccezione della Garanzia di capitalizzazione del premio versato al 10° anniversario di contratto, l'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario in caso di riscatto e/o durante la vigenza del contratto stesso. L'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Revoca della proposta	L'investitore-contraente può revocare la proposta, fino alla conclusione del contratto, mediante lettera raccomandata inviata alla Impresa di assicurazione. Le somme eventualmente pagate dall'Investitore-Contraente devono essere restituite dalla Impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della revoca.
------------------------------	--

Diritto di recesso	L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'investitore-contraente e dall'Impresa di assicurazione cessano dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
---------------------------	--

L'Impresa di assicurazione rimborsa all'investitore-contraente il controvalore in euro del capitale investito (pari al premio corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione e dei caricamenti applicati di cui alla Parte I Sez. C), par. 19 del presente Prospetto d'offerta), aggiunti i caricamenti appena citati e detratta la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Il controvalore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota del secondo giorno lavorativo alla data in cui perviene all'Impresa di assicurazione la richiesta sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore delle quote.

L'Impresa di assicurazione esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici da parte dell'investitore-contraente.

**Ulteriore
informativa
disponibile**

Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito dell'Impresa di assicurazione www.axa-mps.it dove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d'offerta aggiornato, i rendiconti periodici della gestione dei fondi, nonché il regolamento dei fondi interni.

L'Impresa di assicurazione comunica tempestivamente all'investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.

**Legge
applicabile al
contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

**Regime
linguistico del
contratto**

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

AXA MPS Financial Limited – Ufficio Reclami

George's Quay Plaza, 1 George's Quay
Dublin 2 – Irlanda
Fax 0035316439142
Numero Verde 800-132341
email: reclami@axa-mpsfinancial.ie

Per questioni inerenti al contratto:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di assicurazione.

Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di assicurazione.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che per-

mane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Irish Financial Regulator - Consumer Protection Codes Department, PO Box 9138, College Green - Dublin 2 (Ireland).

Si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d'offerta d'offerta per ulteriori dettagli.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contrattante, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Generali: 20/12/2010

Data di validità della parte Informazioni Generali: 03/01/2011

SCHEMA SINTETICA

INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all'investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche di ciascun fondo interno disponibile.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome AXA MPS CONSERVATIVE

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno sono investiti dall'Impresa di assicurazione in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfa le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE - come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE - ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

Gestore L'Impresa di Assicurazione è il gestore del fondo.

Altre informazioni

Codice fondo interno – AK01

Valuta di denominazione – Euro

Data di istituzione – 18/09/2007

Destinazione dei proventi – Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

Modalità di versamento del premio – È possibile investire nel fondo interno prescelto mediante versamento del premio unico, di importo minimo pari a 2.500,00 euro.

Finalità dell'investimento finanziario - Il Fondo Interno ha come obiettivo la redditività del capitale nel medio/lungo periodo.

STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Tipologia di gestione

Tipologia di gestione: A benchmark di tipo attivo.

Obiettivo della gestione: Lo stile di gestione adottato prevede l'attuazione di una politica di gestione attiva, nel rispetto dei limiti di investimento sopraindicati, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio/lungo termine. Alla data di redazione del presente prospetto d'offerta, il benchmark risulta così composto:

Benchmark	%
Citigroup Eurobig 3-5	70%
MSCI EMU	18%
MSCI World ex EMU denominato in Euro	12%

Orizzonte temporale d'investimento consigliato

In funzione delle caratteristiche del fondo interno, l'orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento è pari a 10 anni.

Profilo di rischio

Grado di rischio: L'investimento in tale fondo comporta un grado di rischio medio.

Scostamento dal benchmark: Il fondo interno è caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante scostamento dal benchmark, fermo restando il grado di rischio medio dell'investimento finanziario.

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario: Nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicate la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Probabilità	Valori centrali
<i>Il rendimento è negativo</i>	4,63%	98,30%
<i>Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	8,51%	102,40%
<i>Il rendimento è positivo e in linea a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	86,72%	115,60%
<i>Il rendimento è positivo e superiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	0,14%	188,29%

Avvertenza: I valori indicati nella tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.

Politica di investimento

Categoria: Bilanciato – Obbligazionario.

Il Fondo Interno AXA MPS Conservative investe principalmente in OICR obbligazionari, specializzati nell'investimento in titoli governativi emessi da stati appartenenti all'area Euro con duration compresa fra i 3 ed i 5 anni. È presente nel Fondo Interno un investimento significativo in OICR azionari, specializzati nella selezione di titoli azionari emessi da società operanti prevalentemente nell'area Euro, ma anche nei principali mercati internazionali. Gli strumenti finanziari in cui investe il fondo sono principalmente denominati in Euro. L'impresa di assicurazione può investire in maniera significativa in strumenti finanziari denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE. È presente inoltre, in misura residuale, un investimento in strumenti e OICR monetari. In ogni caso, saranno rispettati i seguenti limiti:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	20%
Bilanciato/Flessibile	0%	20%
Obbligazionario	20%	80%
Azionario	20%	40%

Si segnala che l'Impresa di assicurazione ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo AXA MPS Conservative in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Garanzie

Il fondo interno AXA MPS Conservative non appartiene alla categoria dei fondi garantiti in quanto la politica di investimento che lo caratterizza non è identificabile nè come politica di investimento garantita nè protetta.

Tuttavia si precisa che alla ricorrenza del 10° anniversario del Contratto opera la **Garanzia di capitalizzazione** del premio versato al tasso di rendimento annuo composto del 1,41%, come descritta nella sezione B.1) punto 10 della Parte I.

Ad eccezione della Garanzia di capitalizzazione del premio versato al 10° anniversario di contratto, l'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario in caso di riscatto e/o durante la vigenza del contratto stesso. L'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

COSTI

Tabella dell'investimento o finanziario

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell'investimento finanziario

		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)
VOCI DI COSTO			
A	COSTI DI CARICAMENTO ¹	2,50%	0,25%
B	COMMISSIONI DI GESTIONE	0,00%	1,25%
C	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE ²		2,00%
D	ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO	0,00%	0,00%
E	ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO	0,00%	0,00%
F	BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE		0,00%
G	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE ²	0,00%	0,08%
H	SPESE DI EMISSIONE	0,00%	0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	PREMIO VERSATO	100,00%	
L=I-(G + H)	CAPITALE NOMINALE	100,00%	
M=L-(A+C+D-F)	CAPITALE INVESTITO	97,50%	

¹ Le voci di costo rappresentate nella seguente tabella fanno riferimento ad un'ipotesi di premio versato pari a 10.000,00 euro. Si rimanda alla sezione "Descrizione dei costi" seguente per il dettaglio dei costi di caricamento.
² Tale valore è espresso in percentuale della Base della Garanzia.

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.

Descrizione dei costi

a) Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente:

Spese fisse di emissione – Non sono previste spese fisse di emissione.

Costi di caricamento – Il contratto prevede un costo di caricamento pari al 2,50% del premio unico versato.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza - Il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. In caso di riscatto totale o parziale a partire dalla seconda annualità di polizza fino alla quarta (inclusa), sarà applicato un costo di riscatto pari all'1%.

Se il riscatto viene richiesto a partire dalla quinta annualità di polizza non è previsto alcun costo.

Costi di switch - Non sono previsti costi per le operazioni di switch.

b) Costi addebitati al fondo interno indirettamente a carico dell'investitore-contraente:

Commissione di gestione – La commissione di gestione del fondo interno è fissata pari a 1,25%. La commissione di gestione è calcolata settimanalmente sul patrimonio netto del fondo interno e prelevata con la stessa periodicità.

I fondi interni investono più del 10% in parti di OICR. Pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il fondo investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle Sgr che variano a seconda degli investimenti effettuati. Gli OICR utilizzati prevedono inoltre il riconoscimento di *rebates* all'Impresa di assicurazione, che riconosce interamente tali utilità al patrimonio dei fondi interni.

Costi delle coperture assicurative -Il contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa pari allo 0,08% incluso nel costo della garanzia (cfr. paragrafo seguente).

Costo della garanzia - Il costo connesso alla Garanzia di capitalizzazione del premio versato prevista alla ricorrenza del 10° anniversario di contratto è fissato nella misura annua di 2,08% e include il costo della prestazione assicurativa pari allo 0,08% (cfr. paragrafo precedente). Tale costo è dovuto esclusivamente nel corso dei primi 10 anni di durata del Contratto ed è applicato sulla Base della Garanzia*.

Il costo della garanzia è calcolato settimanalmente (il secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana) ed è applicato mensilmente, ovvero al momento del riscatto totale o in caso di decesso, attraverso tramite prelievo di quote acquisite dal contratto.

* La Base della Garanzia è uguale al Premio Versato rivalutato, ad ogni anniversario della polizza, al tasso annuo composto dell'1.41%. La Base della Garanzia è riproporzionata in funzione di eventuali riscatti parziali richiesti.


Commissioni di performance - Non sono previste commissioni di performance.

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

DATI PERIODICI

Rendimento storico Il fondo interno AXA MPS Conservative è stato istituito in data 18/09/2007.

Si illustra di seguito il rendimento annuo del fondo interno dalla data di istituzione al 31/12/2009 e del relativo benchmark di riferimento nel corso degli ultimi dieci anni solari.



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del *benchmark* non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Total Expense Ratio (TER)

Si riporta di seguito il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare a partire dalla data di istituzione del fondo interno*, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER):

AXA MPS Conservative	2009	2008	2007
Commissioni totali	1,25%	1,25%	nd
di cui: commissioni di gestione	1,25%	1,25%	nd
di cui: commissioni di performance	-	-	nd
TER degli OICR sottostanti	0,52%	0,45%	nd
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,00%	0,00%	nd
Spese di amministrazione e custodia	0,04%	0,03%	nd
Spese revisione	0,00%	0,00%	nd
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	nd
Spese di pubblicazione	0,00%	0,02%	nd
Altri oneri	0,00%	0,00%	nd
Totale	1,81%	1,74%	nd

* I Fondi sono operativi da settembre 2007 e non è quindi possibile, alla data di redazione del presente documento, calcolarne il TER relativo agli anni precedenti il 2008.

Annotazioni:

- il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti;
- i fondi investono almeno il 10% del totale dell'attivo in OICR. Ove non sia stato possibile reperire il TER di uno o più OICR sottostanti, è stato utilizzato, in alternativa, il maggiore tra la commissione di gestione e il TER dell'anno precedente;
- la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo;
- la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore-contraente, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1.

Retrocessioni ai distributori La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai distributori nell'ultimo anno solare è pari al 18,11%.

Nel dettaglio, per ciascuna delle componenti di costo in precedenza indicate, la quota-parte percepita in media dai distributori risulta essere la seguente:

Tipo di costo	Misura di costo	Quota parte percepita in media dai collocatori		
		1° Anno	2-4° Anno	Dal 5° Anno
Costi di caricamento	2,50%	55% più 1,5%*	-	-
Commissione di gestione	1,25%	0,00%	24,00%	52,80%
Costo della garanzia prestata	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%

* 55% del caricamento sul premio più una percentuale fissa pari all'1,5% del premio.

INFORMAZIONI ULTERIORI

Valorizzazione dell'investimento Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno viene determinato settimanalmente (il secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana) dall'Impresa di assicurazione (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse) dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo di ogni Fondo interno, al netto delle spese e delle commissioni di gestione (patrimonio netto) per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi interni.

Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet dell'Impresa di assicurazione all'indirizzo www.axa-mps.it.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 01/11/2010

Data di validità della parte Informazioni Specifiche: 02/11/2010

Il fondo interno AXA MPS Conservative è offerto dal 18/09/2007.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

L'Impresa di assicurazione AXA MPS Financial Ltd. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale
John Burton



SCHEDA SINTETICA

INFORMAZIONI SPECIFICHE

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome AXA MPS BALANCED

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno sono investiti dall'Impresa di assicurazione in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfa le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE - come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE - ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

Gestore L'Impresa di Assicurazione è il gestore del fondo.

Altre informazioni

Codice fondo interno – AK02

Valuta di denominazione – Euro

Data di istituzione – 18/09/2007

Destinazione dei proventi – Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

Modalità di versamento del premio – È possibile investire nel fondo interno prescelto mediante versamento del premio unico, di importo minimo pari a 2.500,00 euro.

Finalità dell'investimento finanziario - Il Fondo Interno ha come obiettivo l'incremento del capitale nel medio/lungo periodo.

STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Tipologia di gestione

Tipologia di gestione: A benchmark di tipo attivo.

Obiettivo della gestione: Lo stile di gestione adottato prevede l'attuazione di una politica di gestione attiva, nel rispetto dei limiti di investimento sopraindicati, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio/lungo termine. Alla data di redazione del presente prospetto d'offerta, il benchmark risulta così composto:

Benchmark	%
Citigroup Eurobig 5-7	50%
MSCI EMU	30%
MSCI World ex EMU denominato in Euro	20%

Orizzonte temporale d'investimento consigliato

In funzione delle caratteristiche del fondo interno, l'orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento è pari a 10 anni.

Profilo di rischio

Grado di rischio: L'investimento in tale fondo comporta un grado di rischio medio.

Scostamento dal benchmark: Il fondo interno è caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante scostamento dal benchmark, fermo restando il grado di rischio medio dell'investimento finanziario.

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario: Nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicate la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Probabilità	Valori centrali
Il rendimento è negativo	7,13%	96,89%
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	5,94%	102,42%
Il rendimento è positivo e in linea a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	86,66%	115,60%
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,28%	185,35%

Avvertenza: I valori indicati nella tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.

Politica di investimento

Categoria: Bilanciato.

Il Fondo Interno AXA MPS Balanced investe principalmente in OICR obbligazionari e azionari, specializzati rispettivamente nell'investimento in titoli governativi emessi da stati appartenenti all'area Euro con duration compresa fra i 5 ed i 7 anni, e nella selezione di titoli azionari emessi da società operanti prevalentemente nell'area Euro, ma anche nei principali mercati internazionali. Le quote di OICR in cui investe il fondo sono principalmente denominate in Euro. L'impresa di assicurazione può investire in maniera significativa in strumenti finanziari denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE. E' presente inoltre, in misura residuale, un investimento in strumenti e OICR monetari. In ogni caso, saranno rispettati i seguenti limiti:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	20%
Bilanciato/Flessibile	0%	20%
Obbligazionario	40%	60%
Azionario	40%	60%

Si segnala che l'Impresa di assicurazione ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo AXA MPS Balanced in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Garanzie

Il fondo interno AXA MPS Balanced non appartiene alla categoria dei fondi garantiti in quanto la politica di investimento che lo caratterizza non è identificabile nè come politica di investimento garantita nè protetta.

Tuttavia si precisa che alla ricorrenza del 10° anniversario del Contratto opera la Garanzia di capitalizzazione del premio versato al tasso di rendimento annuo composto del 1,41%, come descritta nella sezione B.1) punto 10 della Parte I.

Ad eccezione della Garanzia di capitalizzazione del premio versato al 10° anniversario di contratto, l'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario in caso di riscatto e/o durante la vigenza del contratto stesso. L'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

COSTI

Tabella dell'investimento finanziario

Tabella dell'investimento finanziario

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell'investimento finanziario

		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)
VOCI DI COSTO			
A	COSTI DI CARICAMENTO ¹	2,50%	0,25%
B	COMMISSIONI DI GESTIONE	0,00%	1,37%
C	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE ²		2,00%
D	ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO	0,00%	0,00%
E	ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO	0,00%	0,00%
F	BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE		0,00%
G	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE ²	0,00%	0,08%
H	SPESE DI EMISSIONE	0,00%	0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	PREMIO VERSATO	100,00%	
L=I-(G + H)	CAPITALE NOMINALE	100,00%	
M=L- (A+C+D-F)	CAPITALE INVESTITO	97,50%	

¹ Le voci di costo rappresentate nella seguente tabella fanno riferimento ad un'ipotesi di premio versato pari a 10.000,00 euro. Si rimanda alla sezione "Descrizione dei costi" seguente per il dettaglio dei costi di caricamento.
² Tale valore è espresso in percentuale della Base della Garanzia.

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.

Descrizione dei costi

a) Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente:

Spese fisse di emissione – Non sono previste spese fisse di emissione.

Costi di caricamento – Il contratto prevede un costo di caricamento pari al 2,50% del premio unico versato.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza - Il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. In caso di riscatto totale o parziale a partire dalla seconda annualità di polizza fino alla quarta (inclusa), sarà applicato un costo di riscatto pari all'1%.

Se il riscatto viene richiesto a partire dalla quinta annualità di polizza non è previsto alcun costo.

Costi di switch - Non sono previsti costi per le operazioni di switch.

b) Costi addebitati al fondo interno indirettamente a carico dell'investitore-contraente:

Commissione di gestione – La commissione di gestione del fondo interno è fissata pari a 1,37%. La commissione di gestione è calcolata settimanalmente sul patrimonio netto del fondo interno e prelevata con la stessa periodicità.

I fondi interni investono più del 10% in parti di OICR. Pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il fondo investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle Sgr che variano a seconda degli investimenti effettuati. Gli OICR utilizzati prevedono inoltre il riconoscimento di *rebates* all'Impresa di assicurazione, che riconosce interamente tali utilità al patrimonio dei fondi interni.

Costi delle coperture assicurative -Il contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa pari allo 0,08% incluso nel costo della garanzia (cfr. paragrafo seguente).

Costo della garanzia - Il costo connesso alla Garanzia di Capitale prevista alla ricorrenza del 10° anniversario del contratto è fissato nella misura annua di 2,08% e include il costo della prestazione assicurativa pari allo 0,08% (cfr. paragrafo precedente). Tale costo è dovuto esclusivamente nel corso dei primi 10 anni di durata del Contratto ed è applicato sulla Base della Garanzia*.

Il costo della garanzia è calcolato settimanalmente (il secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana) ed è applicato mensilmente, ovvero al momento del riscatto totale o in caso di decesso, attraverso tramite prelievo di quote acquisite dal contratto.

* La Base della Garanzia è uguale al Premio Versato rivalutato, ad ogni anniversario della polizza, al tasso annuo composto dell'1.41%. La Base della Garanzia è riproporzionata in funzione di eventuali riscatti parziali richiesti.

Commissioni di performance - Non sono previste commissioni di performance.


Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

DATI PERIODICI

Rendimento storico

Il fondo interno AXA MPS Balanced è stato istituito in data 18/09/2007.

Si illustra di seguito il rendimento annuo del fondo interno dalla data di istituzione al 31/12/2009 e del relativo benchmark di riferimento nel corso degli ultimi dieci anni solari.



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del *benchmark* non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Total Expense Ratio (TER)

Si riporta di seguito il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare a partire dalla data di istituzione del fondo interno*, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER):

AXA MPS Balanced	2009	2008	2007
Commissioni totali	1,37%	1,37%	nd
di cui: commissioni di gestione	1,37%	1,37%	nd
di cui: commissioni di performance	-	-	nd
TER degli OICR sottostanti	0,57%	0,59%	nd
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,00%	0,00%	nd
Spese di amministrazione e custodia	0,04%	0,03%	nd
Spese revisione	0,00%	0,00%	nd
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	nd
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	nd
Altri oneri	0,00%	0,00%	nd
Totale	1,98%	1,99%	nd

* I Fondi sono operativi da settembre 2007 e non è quindi possibile, alla data di redazione del presente documento, calcolarne il TER relativo agli anni precedenti il 2008.

Annotazioni:

- il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti;
- i fondi investono almeno il 10% del totale dell'attivo in OICR. Ove non sia stato possibile reperire il TER di uno o più OICR sottostanti, è stato utilizzato, in alternativa, il maggiore tra la commissione di gestione e il TER dell'anno precedente;
- la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo;
- la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore-contraente, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1.

Retrocessioni ai distributori La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai distributori nell'ultimo anno solare è pari al 18,11%.

Nel dettaglio, per ciascuna delle componenti di costo in precedenza indicate, la quota-parte percepita in media dai distributori risulta essere la seguente:

Tipo di costo	Misura di costo	Quota parte percepita in media dai collocatori		
		1° Anno	2-4° Anno	Dal 5° Anno
Costi di caricamento	2,50%	55% più 1,5%*	-	-
Commissione di gestione	1,37%	0,00%	21,89%	48,17%
Costo della garanzia prestata	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%

* 55% del caricamento sul premio più una percentuale fissa pari all'1,5% del premio.

INFORMAZIONI ULTERIORI

Valorizzazione dell'investimento Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno viene determinato settimanalmente (il secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana) dall'Impresa di assicurazione (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse) dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo di ogni Fondo interno, al netto delle spese e delle commissioni di gestione (patrimonio netto) per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi interni.

Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet dell'Impresa di assicurazione all'indirizzo www.axa-mps.it.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 01/11/2010

Data di validità della parte Informazioni Specifiche: 02/11/2010

Il fondo interno AXA MPS Balanced è offerto dal 18/09/2007.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

L'Impresa di assicurazione AXA MPS Financial Ltd. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale
John Burton



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED

Accumulator® INVESTIMENTO 01 2010

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto denominato ACCUMULATOR® INVESTIMENTO 01 2010 (di seguito Contratto) a vita intera e a premio unico, le cui prestazioni sono direttamente collegate ad uno dei due Fondi Interni denominati rispettivamente AXA MPS Conservative e AXA MPS Balanced prevede la corresponsione delle seguenti prestazioni:

- Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato, come specificato al successivo Art. 12 "PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO";
- prestazione in caso di vita dell'Assicurato, ottenibile mediante richiesta di Riscatto Totale o Parziale del Contratto, come specificato al successivo Art. 13 "PRESTAZIONE IN CASO DI RISCATTO TOTALE E RISCATTO PARZIALE";
- Una prestazione in caso di vita dell'Assicurato, definita **Garanzia di capitalizzazione** del premio versato, ottenibile mediante apposita richiesta nel periodo di esercizio della stessa, in corrispondenza del 10° anniversario di polizza, come meglio definito al successivo Art. 14 "GARANZIA DI CAPITALE".

Il presente contratto non prevede alcun valore minimo garantito dall'Impresa di assicurazione, fatta eccezione per la Garanzia di Capitale e per il caso di decesso dell'Assicurato nel corso dei primi 10 anni di durata del Contratto in riferimento al quale la Impresa di assicurazione garantisce una prestazione non inferiore al premio unico versato, riproporzionato in funzione di eventuali riscatti parziali.

Pertanto le prestazioni previste in caso di riscatto in epoca diversa rispetto al periodo di esercizio della Garanzia di Capitale e in caso di decesso dell'Assicurato, trascorsi interamente 10 anni dalla data di decorrenza del Contratto, potrebbero risultare inferiori al premio versato.

Art. 2 - Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Impresa di assicurazione ha rilasciato al Contraente la polizza o ha altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa di assicurazione non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

La prestazione assicurativa prevista decorre dal momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Art. 3 - Entrata in vigore dell'Assicurazione

L'Assicurazione entra in vigore (data di decorrenza), a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso ai sensi dell'Art. 2.

Art. 4 - Durata

La durata del contratto è indeterminata. Esso, tuttavia, si estingue al verificarsi dei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto di recesso;
- b) riscatto totale richiesto dal Contraente;
- c) decesso dell'Assicurato;
- d) in caso di esercizio della Garanzia di Capitale.

Art. 5 – Limiti di età dell'Assicurato

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'età minima dell'Assicurato è 18 anni mentre l'età massima non potrà essere superiore a 70 anni.

Art. 6 – Diritto di recesso

L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Financial Limited – George's Quay Plaza, 1 George's Quay – Dublin 2 –Irlanda. Gli obblighi assunti dall'investitore-contraente e dall'Impresa di assicurazione cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. L'Impresa di assicurazione rimborsa all'investitore-contraente il controvalore in euro del capitale investito di cui all'Art. 15 (pari al premio corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione e dei caricamenti applicati di cui all'Art. 9), aggiunti i caricamenti appena citati e detratta la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Il controvalore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota del secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui perviene all'Impresa di assicurazione la richiesta sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore delle quote. L'Impresa di assicurazione esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici da parte dell'investitore-contraente.

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Impresa di assicurazione non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di assicurazione stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave ha diritto:
 - di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. La Impresa di assicurazione decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di restituire in ogni caso, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il controvalore delle quote acquisite se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave ha diritto:
 - di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
 - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'Impresa di assicurazione rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 8 – Premio unico

Il contratto prevede il versamento di un premio unico da corrispondere alla data di sottoscrizione della proposta

contrattuale, il cui importo non può essere inferiore a 2.500,00 Euro. Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi successivi. Il premio unico, al netto della Spesa di cui al successivo Art. 9, sarà investito in uno dei due Fondi Interni disponibili prescelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale. La data di investimento del premio unico nel Fondo Interno prescelto coincide con la data di Decorrenza del Contratto.

Il pagamento del Premio unico può essere eseguito mediante addebito su conto corrente bancario, previa autorizzazione.

Art. 9 – Spesa gravante sul premio unico

Il contratto prevede un costo di caricamento pari al 2,50% del premio unico versato.

Tale caricamento viene dedotto dal Premio unico versato, prima dell'investimento nel Fondo Interno prescelto dal Contraente.

Art. 10 - Spesa per la Garanzia del Capitale

Il costo connesso alla Garanzia di Capitale prevista alla ricorrenza del 10° anniversario del Contratto prestata dall'impresa di assicurazione è fissato nella misura annua di 2,08% applicato sulla Base della Garanzia. Il costo sarà calcolato settimanalmente il secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana mentre con ricorrenza mensile ovvero al momento del riscatto totale o in caso di decesso verrà prelevato un numero di quote il cui controvalore coincide con il costo della garanzia applicato. Tale costo è dovuto in ogni caso nel corso dei primi 10 anni di durata del Contratto.

La Base della Garanzia è uguale al Premio Versato rivalutato, ad ogni anniversario della polizza, al tasso annuo composto dell'1.41%. La Base della Garanzia è riproporzionata in funzione di eventuali riscatti parziali richiesti.

Art. 11 – Costi gravanti sui Fondi Interni

I Costi gravanti sui Fondi Interni sono indicati all'articolo 8 del Regolamento dei Fondi Interni.

Art. 12 - Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato

La prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato varia in funzione del momento in cui il decesso stesso avviene, come di seguito descritto.

a) Durante i primi 10 anni di contratto:

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso dei primi 10 anni di contratto a partire dalla data di decorrenza, è previsto il rimborso agli aventi diritto di un capitale pari al maggiore fra:

- a. il premio versato, riproporzionato in funzione degli eventuali riscatti parziali richiesti;
- b. il controvalore delle quote attribuite al Contratto. Tale controvalore è calcolato come prodotto del valore unitario della quota (rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui perviene la richiesta di rimborso) per il numero delle quote detenute alla medesima data.

b) Dopo i primi 10 anni di contratto:

In caso di decesso dell'Assicurato una volta trascorsi interamente i primi 10 anni di contratto, è previsto il rimborso di un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al contratto stesso, maggiorate di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come illustrato nella tabella seguente. Tale controvalore delle quote attribuite al Contratto sarà calcolato come prodotto del valore unitario della quota (rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui perviene la richiesta di rimborso) per il numero delle quote detenute alla medesima data.

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Maggiorazione delle quote
Da 18 a 65 anni (compresi)	1,00%
Da 66 a 75 anni (compresi)	0,50%
Oltre 75 anni	0,10%

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, tranne le seguenti esclusioni:

- il decesso avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa associata;
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

Nel caso di decesso dell'Assicurato per le cause di esclusione sopra elencate, il capitale in caso morte erogato ai beneficiari sarà pari al prodotto tra il numero delle quote acquisite dal contratto alla data del decesso e il valore unitario della quota (rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui perviene la richiesta di rimborso).

I termini di pagamento connessi alla Società sono pari a trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 13 - Prestazione in caso di riscatto totale e riscatto parziale

Su esplicita richiesta del Contraente, il Contratto può essere riscattato trascorso almeno un anno dalla data di Decorrenza.

Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote attribuite al contratto al netto di una penalità dell'1% applicata in caso di riscatto richiesto nel corso del 2°, 3° e 4° anno di durata del Contratto. Non sarà applicata alcuna penalità di riscatto totale e/o parziale, trascorsi interamente almeno 4 anni dalla data di decorrenza del Contratto.

Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione della documentazione relativa alla richiesta di liquidazione di cui al successivo Art. 19.

La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto.

E' facoltà del Contraente ottenere dei riscatti parziali. In tal caso il contratto rimane in vigore per il controvalore residuo delle quote del Fondo Interno prescelto che non potrà in ogni caso essere inferiore a 1.000,00 euro. In caso di riscatto parziale la Impresa di assicurazione liquiderà un numero di quote corrispondente all'importo richiesto sulla base del valore delle stesse rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta.

Alla ricorrenza del 10° anniversario del Contratto, l'investitore-contraente può richiedere il rimborso del Capitale Garantito, come descritto all'Art. 14 Garanzia di Capitale, facendo pervenire alla Impresa di assicurazione apposita richiesta entro e non oltre la data di ricorrenza del 10° anniversario del Contratto.

Ad eccezione della Garanzia di capitalizzazione del premio versato al 10° anniversario di contratto, l'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario in caso di riscatto e/o durante la vigenza del contratto stesso. L'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Art. 14 – Garanzia di Capitale

Alla ricorrenza del 10° anniversario di contratto opera la Garanzia di capitalizzazione del premio versato come

descritta di seguito:

- Alla data di ricorrenza del 10° anniversario di Contratto, qualora il controvalore delle quote fosse inferiore al Capitale Garantito, pari al premio versato capitalizzato al tasso di rendimento annuo composto del 1,41% annuo, riproporzionato in funzione di eventuali riscatti parziali, l'Impresa di assicurazione accrescerà tale controvalore fino a concorrenza del Capitale Garantito stesso.

A tal fine, qualora il controvalore delle quote fosse inferiore al Capitale Garantito, l'Impresa di assicurazione attribuirà al contratto un numero di quote aggiuntive che andranno a incrementare quelle già in possesso dell'Investitore-Contraente. Il valore unitario delle quote aggiuntive sarà quello relativo al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricorrenza del 10° anniversario di polizza.

La suddetta Garanzia opererà automaticamente a favore dell'Investitore-Contraente che decida di rimanere investito nel contratto. In ogni caso, alla ricorrenza del 10° anniversario del Contratto, l'investitore-contraente ha la facoltà di richiedere il rimborso del Capitale Garantito, come sopra descritto, facendo pervenire all'Impresa di assicurazione apposita richiesta entro e non oltre la data di ricorrenza del 10° anniversario del Contratto.

Ad eccezione della Garanzia di capitalizzazione del premio versato al 10° anniversario di contratto, l'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario in caso di riscatto e/o durante la vigenza del contratto stesso. L'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi interni e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Art. 15 - Valore unitario delle quote e modalità di attribuzione delle quote

Il premio corrisposto dal Contraente sarà impiegato per acquistare quote di uno dei due Fondi Interni disponibili prescelti dallo stesso Contraente.

Il numero di quote assegnate al contratto si ottiene dividendo il premio versato, al netto delle spese indicate all'Art. 9 (Premio unico investito), per il valore unitario della quota relativo al Fondo Interno prescelto.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato settimanalmente (il secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana) dall'Impresa di assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo di ogni Fondo interno, al netto delle spese e delle commissioni di gestione (patrimonio netto) per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi interni.

Il valore della quota, al netto degli oneri a carico del fondo interno, viene calcolato quotidianamente dall'Impresa di assicurazione (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse). L'Impresa di assicurazione pubblica giornalmente il valore unitario della quota sul quotidiano "Il Sole24Ore" e sul sito dell'Impresa di assicurazione stessa www.axa-mps.it.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio del prodotto.

L'Impresa di assicurazione è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

Art. 16 – Fondi

I Fondi interni abbinati al presente contratto sono denominati rispettivamente:

- AXA-MPS Conservative;
- AXA-MPS Balanced;

La disciplina di tali Fondi Interni è contenuta nell'apposito Regolamento dei Fondi Interni.

E' facoltà della Impresa di assicurazione istituire nuovi Fondi Interni ai quali il Contraente potrà aderire.

Ogni nuovo Fondo Interno sarà disciplinato nel regolamento ed il Contraente sarà opportunamente informato in merito alla sua costituzione.

Art. 17 – Trasferimento tra fondi interni (switch)

L'investitore-contraente, tramite richiesta scritta può chiedere il disinvestimento e il contestuale investimento, del totale delle quote acquisite da un fondo interno in quote di un altro fondo interno in cui il contratto consente di investire. Tale operazione consiste:

- nel calcolo del controvalore delle quote del fondo interno di provenienza attribuite che si intendono trasferire in base al valore unitario della quota di detto fondo rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di switch, e
- nella conversione, nello stesso giorno di valorizzazione, dell'importo di cui al punto precedente in quote acquisite nel fondo interno di destinazione, in base al valore unitario della quota di quest'ultimo fondo interno.

È possibile effettuare 3 switch nel corso di ciascun anno solare. In ogni caso il numero degli switch residui nel corso di un anno non si cumula di anno in anno. Non è consentito effettuare operazioni di switch durante i trenta giorni che precedono e seguono la ricorrenza del 10° anniversario del Contratto.

Come conferma dell'avvenuta operazione, la Impresa di assicurazione invierà al Contraente una comunicazione scritta con la quale vengono fornite informazioni in merito al numero di quote rimborsate e di quelle attribuite nonché dai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

Art. 18 – Opzioni in corso di contratto

Non sono previste opzioni in corso di contratto.

Art. 19 - Pagamenti della Impresa di assicurazione

Le richieste di pagamento rivolte alla Impresa di assicurazione debbono essere necessariamente accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad eccezione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l'originale della polizza ed eventuali appendici. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a) il certificato di morte;
- b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- d) certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
- e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.

Per i pagamenti conseguenti all'erogazione di Garanzia di Capitale deve inoltre essere consegnato il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente.

La Impresa di assicurazione esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario intrattenuto presso un intermediario residente da individuarsi a cura degli aventi diritto.

Art. 20 - Variazioni contrattuali

La Impresa di assicurazione comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire nel corso del contratto, con riferimento ai seguenti elementi:

- variazioni legislative che comportino delle variazioni alle norme contrattuali;
- variazioni della disciplina fiscale applicabile al contratto, alla Impresa di assicurazione o ai Fondi interni che comporti una modifica delle norme contrattuali;
- variazione della misura delle spese di cui all'Art. 9 e 10;
- variazione della misura degli oneri di cui all'Art. 35 del Regolamento dei Fondi Interni;
- variazioni del regolamento dei Fondi interni della Impresa di assicurazione.

Il Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risoluzione del contratto. In tal caso sarà liquidato il controvalore delle quote. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della richiesta alla Impresa di assicurazione. In mancanza di comunicazione il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 21 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Impresa di assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Impresa di assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Impresa di assicurazione, salvo che non siano effettuate attraverso un testamento.

Art. 22 - Cessione, pegno, prestiti

Il Contraente non può cedere a terzi il Contratto e neppure trasferire, a qualsiasi titolo, il credito derivante dal presente contratto.

Rimane consentita unicamente la facoltà del Contraente di costituire in pegno e di vincolare il Contratto. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Impresa di assicurazione ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta.

In tale momento la Impresa di assicurazione deve effettuare la relativa annotazione sull'originale della polizza o su appendice.

Nel caso di pegno, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805, del Codice Civile, la Impresa di assicurazione può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 23 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 24 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente del Beneficiario, ovvero degli aventi diritto.

Art. 25 - Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale.

Il Contraente dichiara, garantisce e certifica all'Impresa di assicurazione che (i) tutti i premi versati a fronte

della presente polizza assicurativa, del presente contratto assicurativo o del presente prodotto assicurativo sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove il Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, e (ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

Art 26 - Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative.

Il Gruppo AXA e l'Impresa di assicurazione adottano una consolidata politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui il Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui la presente polizza assicurativa, il presente contratto assicurativo o il presente prodotto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "**Transazione Cross-border**"), il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza del Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative alla polizza assicurativa, al contratto assicurativo o al prodotto assicurativo oggetto del presente modulo di adesione e il Contraente presta il proprio consenso a che l'Impresa di assicurazione possa, a sua discrezione, effettuare tale comunicazione.

Art. 27 - Violazione delle dichiarazioni e garanzie del Contraente; Clausola risolutiva espressa e penali da riscatto; Blocco dei rimborsi.

Il Contraente riconosce e accetta che, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie del Contraente che precedono, l'Impresa di assicurazione, nell'ambito dei limiti massimi previsti dalla legge e dalla regolamentazione applicabili, abbia il diritto di (i) risolvere immediatamente la polizza assicurativa, il contratto assicurativo o il prodotto assicurativo, (ii) a prescindere dall'effettiva data di risoluzione intercorsa ai sensi del punto (i) che precede, addebitare il massimo delle penali da riscatto previste dalla polizza assicurativa, dal contratto assicurativo o dal prodotto assicurativo come se tale polizza, contratto o prodotto fosse stato riscattato immediatamente dopo la relativa sottoscrizione, (iii) notificare alle rilevanti Autorità Governative tutte le informazioni ritenute necessarie o opportune, a discrezione dell'Impresa di assicurazione, concernenti il Contraente e/o la polizza assicurativa, il contratto assicurativo o il prodotto assicurativo in oggetto; e (iv) se ritenuto appropriato a seguito di una consultazione con le Autorità Governative ed i propri consulenti legali, (a) rimborsare al Contraente i premi versati e le eventuali altre somme pagate fino alla data di risoluzione della polizza assicurativa, del contratto assicurativo o del prodotto assicurativo, al netto delle penali da riscatto e degli altri costi sostenuti ai sensi del punto (ii) che precede (cd. "**Ammontare Rimborsato**"), oppure (b) se richiesto o preteso dalle competenti Autorità Governative, bloccare o versare alle relative Autorità Governative l'Ammontare Rimborsato, in tutto o in parte, oppure intraprendere eventuali altre azioni che le competenti Autorità Governative dovessero richiedere o pretendere.

SEZIONE 2: REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Il regolamento dei fondi interni (dall'art. 28 all'art. 39), che è stato predisposto separatamente dal presente documento, deve essere gratuitamente consegnato su richiesta dell'Investitore-Contraente.



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA PROSPETTO D'OFFERTA

Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, la scheda sintetica del Prospetto d'Offerta relativa al prodotto, unitamente alle condizioni contrattuali che lo regolano. La Parte I, II e III del Prospetto d'Offerta ed il regolamento dei Fondi Interni cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto mi saranno consegnate gratuitamente su mia richiesta

Il Contraente _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
 - Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina);
 - Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
 - Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.
- Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.*
- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____ (Firma) _____

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata sul retro della pagina successiva, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA PROSPETTO D'OFFERTA

Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, la scheda sintetica del Prospetto d'Offerta relativa al prodotto, unitamente alle condizioni contrattuali che lo regolano. La Parte I, II e III del Prospetto d'Offerta ed il regolamento dei Fondi Interni cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto mi saranno consegnate gratuitamente su mia richiesta

Il Contraente _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
 - Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina);
 - Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
 - Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.
- Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.*
- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____ (Firma) _____

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata sul retro della pagina successiva, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____
 li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____
 Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).
 li _____ Il Contraente _____
 li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA PROSPETTO D'OFFERTA

Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, la scheda sintetica del Prospetto d'Offerta relativa al prodotto, unitamente alle condizioni contrattuali che lo regolano. La Parte I, II e III del Prospetto d'Offerta ed il regolamento dei Fondi Interni cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto mi saranno consegnate gratuitamente su mia richiesta

Il Contraente _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
 - Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina);
 - Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
 - Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.
- Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.*
- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____ **(Firma)** _____

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata sul retro della pagina successiva, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____
 li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____
 Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).
 li _____ Il Contraente _____
 li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

1. Questa dichiarazione potrebbe essere soggetta ad ispezioni da parte dei Commissari del Fisco Irlandese. La legge irlandese stabilisce che il rilascio di una dichiarazione priva di fondamento costituisce reato.
2. Tale dichiarazione deve essere firmata dai titolari di polizza che risultano non residenti né normalmente residenti in Irlanda.
3. Nell'eventualità in cui il titolare di polizza sia una Società, la dichiarazione dovrà essere firmata dal rappresentante legale della compagnia o da un autorizzato a farne le veci, o anche da chiunque disponga di una procura rilasciata da parte del titolare polizza. Un duplicato della procura dovrà essere presentata in allegato a questa dichiarazione.

DEFINIZIONE DI RESIDENZA

Residenza - Individui

Sono considerati residenti in Irlanda per l'anno tributario coloro che:

- 1) passino più di 183 giorni nello Stato durante l'anno tributario;
- o
- 2) abbiano una presenza composta pari a 280 giorni nello Stato, che si riferisca al numero di giorni passati nello Stato nell'arco dell'anno fiscale in congiunzione al numero di giorni trascorsi nell'anno precedente.

La presenza nell'arco dell'esercizio fiscale di un soggetto che non superi 30 giorni nello Stato non sarà riconosciuta ai fini dell'applicazione del test riferito ai due anni.

Residenza abituale - Soggetti

Il termine «residenza abituale» (ordinary residence) differentemente da «residenza» si riferisce alla normale vita di un soggetto e denota residenza in un sito con un certo grado di continuità

Quei soggetti che sono residenti nello Stato per tre periodi fiscali consecutivi si ritengono normali residenti con effetto dall'inizio del quarto esercizio.

Quei soggetti che siano residenti abitualmente nello stato cessano di esserlo alla fine del terzo periodo consecutivo in cui non siano residenti. Di conseguenza quei soggetti residenti e abitualmente residenti nello Stato nel periodo 1999/2000 e che hanno lasciato lo Stato in quell'anno saranno considerati abitualmente residenti sino al termine dell'anno 2002/2003.

Residenza - Società

Una società che abbia direzione generale ed organi di controllo nella Repubblica d'Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indipendentemente dal luogo in cui sia stata costituita. Quelle Società che non abbiano la propria direzione ed organi di controllo, ma che vengono costituite nello Stato vengono considerate residenti ad eccezione dei seguenti casi in cui:

- la Società od una ad essa affiliata svolga un'attività commerciale nello Stato, sia che la società sia infine controllata da soggetti non residenti in paesi membri dell'Unione Europea, sia in paesi con cui l'Irlanda abbia stipulato un trattato di doppia tassazione, sia che la Società od una ad essa affiliata siano società quotate in un mercato borsistico riconosciuto nell'Unione Europea;

o

- la Società viene considerata non residente nello Stato qualora operi un trattato di doppia tassazione tra la Repubblica d'Irlanda ed un altro paese.

Si noti che la determinazione della residenza di una Società ai fini fiscali in alcuni casi può assumere una certa complessità ed i dichiaranti dovranno riferirsi alle specifiche disposizioni legislative contenute nella sezione 23A del Decreto di Consolidamento Fiscale 1997.

Accumulator®
INVESTIMENTO 01 2010

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:

- addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente.

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

AXA MPS FINANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto, maggiorato delle spese di cui all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della richiesta alla Compagnia. Ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

AXA MPS FINANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND
TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 00353-1-643 9110

Accumulator®
INVESTIMENTO 01 2010

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:

- addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente.

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

AXA MPS FINANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto, maggiorato delle spese di cui all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della richiesta alla Compagnia. Ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

AXA MPS FINANCIAL LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND
TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 00353-1-643 9110

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003 N. 196 ("CODICE")

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti prodotti e/o servizi assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i prodotti e/o servizi assicurativi citati.

B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o di prodotti propri o di terzi (8).

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei prodotti e/o dei servizi assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto Lei potrà concedere il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati apponendo la Sua firma nella proposta di assicurazione, ovvero potrà negare il detto consenso non apponendo la firma in parola.

C) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

D) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a Marsh S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale, Viale Bodio 33, 20158 Milano (Italia), società responsabile del trattamento.

E) Titolare e Responsabili

Titolare del trattamento è AXA MPS Financial Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 (Irlanda), mentre il Responsabile dello stesso è Marsh S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale, Viale Bodio 33, 20158 Milano (Italia).

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice.

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, quinto trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni previste per nel contratto a favore dell'assicurato o del beneficiario; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;

- Isvap, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli alle società Responsabili del trattamento.

Accumulator®
INVESTIMENTO 01 2010

MISURE ANTIRICICLAGGIO GRUPPO AXA

Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale. Il Contraente dichiara, garantisce e certifica all'Impresa di assicurazione che (i) tutti i premi versati a fronte della presente polizza assicurativa, del presente contratto assicurativo o del presente prodotto assicurativo sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove il Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, e (ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative. Il Gruppo AXA e l'Impresa di assicurazione adottano una consolidata politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui il Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui la presente polizza assicurativa, il presente contratto assicurativo o il presente prodotto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "Trasazione Cross-border"), il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza del Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative alla polizza assicurativa, al contratto assicurativo o al prodotto assicurativo oggetto del presente modulo di adesione e il Contraente presta il proprio consenso a che l'Impresa di assicurazione possa, a sua discrezione, effettuare tale comunicazione.

Data _____

(Firma) _____

Accumulator®
INVESTIMENTO 01 2010

MISURE ANTIRICICLAGGIO GRUPPO AXA

Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale. Il Contraente dichiara, garantisce e certifica all'Impresa di assicurazione che (i) tutti i premi versati a fronte della presente polizza assicurativa, del presente contratto assicurativo o del presente prodotto assicurativo sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove il Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, e (ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative. Il Gruppo AXA e l'Impresa di assicurazione adottano una consolidata politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui il Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui la presente polizza assicurativa, il presente contratto assicurativo o il presente prodotto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "Trasazione Cross-border"), il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza del Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative alla polizza assicurativa, al contratto assicurativo o al prodotto assicurativo oggetto del presente modulo di adesione e il Contraente presta il proprio consenso a che l'Impresa di assicurazione possa, a sua discrezione, effettuare tale comunicazione.

Data _____

(Firma) _____